

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395-A
509-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORI: **TOZZI CONDIVI**, *per la maggioranza*;
LUZZATTO E RAVERA CAMILLA, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

nella seduta del 24 novembre 1953

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati COGGIOLA, RAVERA CAMILLA, AUDISIO,
FOA, GUGLIELMINETTI**

Annunziata il 12 dicembre 1953

Elezioni del Consiglio regionale della Valle di Aosta

Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1954

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La particolare situazione della Valle d'Aosta venutasi a creare a causa della carenza di una legge elettorale, giustifica l'urgenza della approvazione del provvedimento legislativo che la 1^o Commissione presenta al vostro giudizio.

Le prime elezioni si svolsero il 29 aprile 1949 in base alle norme che vennero stabilite col decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, emanate sentito il Consiglio della Valle.

In base all'articolo 18 dello Statuto della Valle le nuove elezioni dovevano essere svolte entro 60 giorni dallo scadere del quadriennio.

Il Governo tempestivamente provvide — sentito il parere del Consiglio della Valle — a presentare il disegno di legge che prese il n. 3245. Ne fu cominciato l'esame da parte della I Commissione, con parere favorevole della Commissione di giustizia, ma con lo scioglimento della Camera, il disegno decadde.

Con l'inizio della nuova legislatura, in data 24 novembre 1953 il Governo presentò nuovamente il disegno di legge non ritenendo necessario avere un nuovo parere dal Consiglio della Valle. Il disegno di legge prese il n. 395.

In data 12 dicembre 1953 i deputati Coggiola ed altri presentarono in materia una proposta di legge che prese il n. 509. Entrambi i procedimenti furono portati all'esame della I Commissione. Dopo ampia discussione generale il relatore propose di accettare il principio maggioritario posto a base del disegno di legge governativo perché tale principio è più aderente alle particolari condizioni della Val d'Aosta per la quale anche la Costituzione fissa, all'articolo 57, che debba avere un solo senatore. Tale principio venne accolto dalla maggioranza della commissione, riservandosi la minoranza di presentare una propria relazione.

Il relatore stesso propose poi di ritornare alle norme fissate dal decreto presidenziale del 1949.

Tale proposta giustificò con l'urgenza di giungere alla formazione della legge ed al rinnovamento del Consiglio della Valle. E la maggioranza della Commissione accettò la proposta. Infatti già le norme emanate

col decreto presidenziale hanno avuta applicazione, ed hanno subito un sereno collaudo. Molto più rapidamente poi, poteva giungersi alla discussione ed approvazione di un solo articolo. Se a voi, onorevoli colleghi, oggi si presenta non un articolo soltanto, si è perché, approvato il principio di tornare alle norme del decreto, presidenziale del 1949, era necessario concordare quelle norme con le disposizioni contenute nello Statuto della Valle e con la situazione nuova nella quale ci si trova, esistendo oggi un Consiglio della Valle, consiglio che non esisteva all'atto della emanazione della legge elettorale. Si sono dovuti pertanto modificare i termini entro i quali determinate formalità debbono essere compiute. Si è stabilito che le elezioni poi debbono essere eseguite a spese della Regione. Si è introdotto il principio nuovo — e questo all'unanimità — di divieto di svolgimento delle elezioni nel periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo, appunto per le particolari condizioni della Valle le quali non consentirebbero una regolare consultazione in quel periodo. Si è stabilito infine — quale disposizione transitoria — che per la prima volta il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 18 dello Statuto della Valle decorrano dall'entrata in vigore della presente legge. In seguito l'articolo 18 ritornerà a prendere totale applicazione.

Ponendo da parte ogni questione teorica, e tenendo presente la realtà di un Consiglio il quale continua ad essere in vita sebbene sia scaduto da oltre quindici mesi, la maggioranza della Commissione ha creduto suo dovere presentarvi un testo legislativo di rapido esame e di sicura applicazione. Con questo non si sono trascurati gli interessi di quella piccola, ma nobile regione, si è offerto ad essa lo strumento efficace col quale poter, il più democraticamente possibile, donarsi una stabile e valida amministrazione.

Sta a voi, onorevoli colleghi, dare una rapida approvazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore della maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta fu eletto per la prima volta secondo le norme stabilite, limitatamente a tale prima elezione, dal decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2. Nell'imminenza della scadenza del quadriennio dalla proclamazione degli eletti al Consiglio così costituito, che era intervenuta il 24 aprile 1949, il Ministro dell'interno presentò il 16 marzo 1953 alla Camera un disegno di legge (n. 3245 della prima legislatura) contenente le norme indispensabili perché il rinnovo dell'elezione potesse effettuarsi: disegno di legge venuto a cadere senza alcun seguito con il termine della legislatura. Il 24 novembre 1953 fu presentato alla Camera dal Ministro dell'interno nuovo disegno di legge (n. 395) avente il medesimo oggetto, ed il 12 dicembre 1953 ad iniziativa dei deputati Coggiola, Ravera, Audisio, Foa, Guglielminetti, fu presentata proposta di legge (n. 509) sullo stesso argomento, ma corrispondente a diverso sistema elettorale. La prima Commissione ha preso congiuntamente in esame i due testi anzidetti, e, a maggioranza, si è dichiarata favorevole a un terzo testo, che si ispira per altro al sistema elettorale contenuto nel disegno di legge ministeriale. Larga parte della Commissione non ha condiviso tale orientamento, ritenendo che meglio corrisponda alle esigenze dell'elezione che si tratta di regolare, il sistema delineato nella proposta di legge d'iniziativa parlamentare. Tale punto di vista si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi, confidando che un più approfondito esame e la discussione in Assemblea potranno convincere i più che grave errore sarebbe voler imporre alla Valle d'Aosta un sistema maggioritario per le elezioni del suo Consiglio regionale.

Il divario riflette infatti il sistema elettorale da prescegliere: che era quello maggioritario dei quattro quinti — lo stesso in uso per l'elezione dei Consigli comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti — nel decreto 8 gennaio 1949; era lo stesso sistema maggioritario, ancora peggiorato, nei due disegni di legge ministeriali; è l'anzidetto sistema del decreto del 1949, testualmente

riprodotto, nel testo adottato dalla maggioranza della Commissione; mentre è il sistema proporzionale nella proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Non è qui luogo di illustrare le ragioni generali per le quali si abbia a ritenere preferibile il sistema proporzionale rispetto a qualsiasi sistema maggioritario, e particolarmente ad un sistema maggioritario così drastico da non richiedere neppure la maggioranza assoluta dei voti, e da ridurre a un sol quinto la rappresentanza delle minoranze, che possono esse viceversa costituire, nel complesso, la maggioranza assoluta dei voti. Occorre peraltro rilevare come la legge di cui si discute non interessi soltanto la Valle d'Aosta, ma acquisti un interesse generale, in quanto è la prima legge elettorale che viene in esame dopo fatti e dichiarazioni recenti, che parevano implicare l'impiego a non più tentare alterazioni delle rappresentanze democratiche, quali retamente sono costituite soltanto con il sistema elettorale della rappresentanza proporzionale.

Ci viene ora invece ancora proposto un sistema elettorale maggioritario, pur dopo il voto del 7 giugno 1953, col quale fu negata efficacia alle alterazioni maggioritarie divise per la elezione della Camera dei deputati; dopo il voto recente, pressoché unanime, della Camera, e quello recentissimo, unanime del Senato, per l'abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, che quelle alterazioni maggioritarie conteneva; dopo che è scaduto il termine del 15 luglio, fissato dalla Camera e accettato dal Governo per la presentazione di un disegno di legge che modifichi il testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, nel senso di rendere più esatta la rappresentanza proporzionale, che già vi era stabilita come base del sistema; e questa presentazione si attende ed è stata dal Governo confermata come imminente. Alcuni dei partiti che costituiscono l'attuale maggioranza governativa hanno inoltre più volte dichiarato di porre come condizione della loro partecipazione l'attuazione della proporzionale per tutte le elezioni: nazionali, regionali — hanno precisato — ed anche provinciali e comunali. Né si tratta in proposito di enunciazioni politiche astratte, e neppure di

accordi riservati che siano intercorsi tra gruppi determinati, e non abbiano efficacia esterna; poiché ne fu fatta pubblica proclamazione solenne, e furono posti a base della struttura e del programma dell'attuale formazione governativa.

Ciò non si vuol rilevare per spirito polemico; ma per trarne argomento a sottolineare che in favore del sistema proporzionale nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta non si esprime un ristretto punto di vista di parte, e nemmeno si enuncia il parere contrario della minoranza, poiché dovrebbe essere, e confidiamo risulti in Assemblea, impegno e scelta di parti diverse, corrispondenti a una larga maggioranza.

* * *

Per quanto attiene in particolare alla legge elettorale per la Valle d'Aosta, un allontanamento dalla proporzionale potrebbe giustificarsi soltanto con considerazioni connesse a condizioni particolari di questa Regione. È agevole constatare, al contrario, come ragioni particolari consiglino proprio il sistema proporzionale per questo Consiglio regionale, e lo consiglierebbero quand'anche esso non fosse il sistema da preferirsi in linea generale, e quand'anche ad esso non conducessero dichiarazioni ed impegni di parti diverse, cui non si può consentire sia contraddetto troppo alla leggera.

Oltre alle ragioni generali, che fan considerare il sistema proporzionale il solo che compiutamente realizzi la rappresentanza democratica in organi come il Consiglio regionale in questione, le condizioni particolari della Valle D'Aosta e della sua autonomia speciale indicano nel sistema proporzionale quello che meglio vi corrisponde, e solo soddisfa le esigenze cui l'autonomia stessa è ispirata. La Valle d'Aosta fu la prima delle quattro regioni italiane che ebbero riconosciuto un ordinamento speciale di autonomia; tale ordinamento fu disposto sin dal 1945, ed in oltre otto anni di esperienza ha dato di sé ottima prova: le condizioni della Valle ne hanno tratto indubbio beneficio, con manifesto impulso al progresso; nessun contrasto apprezzabile è insorto tra Stato e Regione; il legame della intera popolazione con lo Stato del quale fa parte si è dimostrato consolidato e senza ombre, nell'esercizio delle competenze autonome riconosciute alla Regione. Ancora una volta questa esperienza ha dimostrato come l'esercizio dei diritti democratici, nelle forme più strettamente congiunte ai sentimenti locali,

sia il miglior mezzo per conseguire la naturale eliminazione di equivoche tendenze centrifughe, che traggono origine da situazioni oppressive. Ma vi erano state in Val d'Aosta espressioni separatiste, prima delle vicende totalitarie che appartengono a un passato non dimenticato; ed esse scomparvero totalmente nell'esperienza della democrazia e dell'autonomia, che è valsa a combatterle nella sostanza, e non certo a darvi corda. Il sistema proporzionale vale ad assicurare equa rappresentanza a tutte le correnti politiche esistenti nella Valle, mentre un sistema maggioritario, che escluderebbe taluni settori da ogni rappresentanza, potrebbe suscitare disagio e impressioni di menomazione; e ciò che non trovasse espressione nel Consiglio eletto, potrebbe restare a creare malessere tra la popolazione. Correnti che sian ritenute nocive, devono essere contrastate con l'illuminare i cittadini; non con restrizioni elettorali che, parendo soffocarle, le convogliano a più dannose estrinsecazioni: perciò, a nostro avviso, è norma democratica sostenere il sistema elettorale più democratico, e non si deve arretrare se anche esso dia una rappresentanza a correnti di opposto indirizzo.

Queste considerazioni ci sembra valgano in particolare per le regioni a statuto speciale, e difatti nelle altre tre che ne beneficiano è in tutte vigente il sistema proporzionale; e valgano in particolare per la Val d'Aosta, per la sua storia, per le sue vicende, per la sua struttura. In Val d'Aosta è garantita la parità delle lingue italiana e francese, a norma dell'articolo 38 dello statuto speciale, ed in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica. Il sistema proporzionale garantisce equa rappresentanza ad ogni settore che si delinea, e assicura giusta rappresentanza ai gruppi linguistici, nel solo modo democratico possibile, che non impone cioè loro alcuna specificazione che sarebbe per altro verso limitatrice e dannosa. Per queste considerazioni il sistema proporzionale fu prescritto con norma costituzionale inclusa nello statuto speciale per il Trentino Alto Adige — articolo 19 — per il suo Consiglio regionale, e fu introdotto con legge dello Stato per le elezioni comunali in tutti i comuni della provincia di Bolzano, anche i più piccoli, che ivi sono assai numerosi con popolazione veramente minima.

Contro il sistema proporzionale in Valle d'Aosta non sussiste davvero alcuna motivazione obiettiva. Fu detto che esso non si addice a un corpo elettorale ristretto; ma è da osservare in primo luogo che la proporzionale è condizionata a un minimo numero

di eligendi e non di elettori, per un retto funzionamento, ed il numero di 35 consiglieri da eleggere in unico collegio è ampiamente superiore al minimo che la proporzionale richiede, ed al massimo che in ogni altro collegio elettorale, in sede nazionale politica e regionale, le attuali leggi comportino. In secondo luogo, se anche si volesse por mente al numero dei cittadini e degli elettori, non può tacersi che la proporzionale pura fu adottata col decreto 7 gennaio 1946, n. 1, per le elezioni amministrative nei comuni con almeno 30.000 abitanti, e anche inferiori se capoluoghi di provincia, ed è tutt'ora in vigore nei comuni siciliani aventi 50.000 abitanti o anche meno, se capoluoghi: non vi è quindi siffatto impedimento per la Valle d'Aosta, che conta 94.710 abitanti.

La parificazione della Valle, nel sistema elettorale, ai comuni aventi meno di 10.000 abitanti, ed eccettuati quelli della provincia di Bolzano, per le elezioni amministrative, è atto manifestamente incongruo, e lesivo delle prerogative regionali, non già per considerazioni formali o esteriori di prestigio, ma per le funzioni proprie dell'organo da eleggere. Ben diverse sono le funzioni di un Consiglio comunale di un piccolo comune, e le funzioni di un Consiglio regionale di una Regione a statuto speciale di autonomia, che, per piccola che sia, ha dal proprio statuto funzioni assai ampie, proprie potestà legislative, compiti amministrativi cui adempiere in condizioni di particolare autonomia e di particolare responsabilità.

* * *

Il sistema elettorale proposto nel testo della maggioranza della Commissione è pertanto incompatibile con un buon funzionamento dell'ordinamento speciale di autonomia sancito per la Val d'Aosta, e con un retto esercizio delle funzioni che esso comporta. Esso è inoltre direttamente lesivo del principio di autonomia, perché crudamente contrasta il parere espresso dal Consiglio regionale della Val d'Aosta.

L'articolo 16 dello statuto speciale stabilisce che l'elezione del Consiglio della Valle sia regolata con legge dello Stato, sentita la Regione. Si tratta di parere obbligatorio e non vincolante, non c'è dubbio. Ma occorre considerare il carattere politico della norma: non si tratta di un parere tecnico, né di una consulenza formale; si tratta di un impegno di collaborazione ed accordo. Il Parlamento può indubbiamente deliberare circa la

legge elettorale in questione con proprio libero giudizio, può anche andare in avviso contrario a quello espresso dal Consiglio regionale; ma non deve farlo se non per fondato motivo, con specifica determinazione, senza offendere i principi dell'autonomia e della collaborazione tra gli organi e gli istituti nei quali è articolata la struttura regionale.

Il Consiglio della Valle, nella seduta del 29 luglio 1953, ha adottato, con 17 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto su 26 consiglieri presenti, la seguente deliberazione: « Il Consiglio, a modifica della deliberazione consiliare n. 6 in data 30 gennaio 1953, in relazione alla mutata situazione politica in sede nazionale e in sede regionale; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, 1° comma, dello statuto speciale della Regione, *delibera* di esprimere parere favorevole alla adozione del sistema proporzionale puro per l'elaborazione e l'emanazione della legge per la elezione del nuovo Consiglio regionale ».

Fu osservato che il Consiglio regionale stesso aveva il 30 gennaio 1953 espresso parere diverso, in favore del sistema maggioritario, e tale primo parere è il solo che la relazione ministeriale al disegno di legge ora in esame ritiene di dover menzionare; ma detto precedente parere si riferiva al disegno di legge n. 3245 della precedente legislatura, venuto a cadere con lo scioglimento della Camera e del Senato. È ben noto che tutti i disegni e le proposte di legge sono decaduti con lo scioglimento dei due rami del Parlamento, e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne faceva espressa dichiarazione con comunicato n. 7276/51095/10/1 del 20 luglio 1953. I disegni di legge presentati o ripresentati al Parlamento nella sua seconda legislatura sono pertanto atti nuovi e a sé stanti, rispetto ai quali i precedenti progetti, fratantanto decaduti, e gli atti relativi non hanno alcuna efficacia legale.

Dovendosi riprendere da principio l'itinerario legislativo, nuovo parere doveva essere dato sul nuovo progetto, così come nuova deliberazione del Consiglio dei ministri doveva aver luogo, per la presentazione del nuovo disegno di legge al Parlamento. In data 12 luglio 1953, con telegramma 47063/21055/18L, il Ministero dell'interno chiedeva al presidente della Giunta regionale « Copia conforme deliberazione Consiglio regionale relativa parere espresso in ordine disegno legge concernente elezioni Consiglio Valle » cui il presidente della Giunta regionale rispondeva con telegramma del 14 luglio, protocollo 1215, « Poiché progetto disegno legge

Consiglio Valle già proposto non *habet* potuto essere approvato precedente Senato sottoporro prossima seduta Consiglio nuova proposta et mi riservo quindi inviare copia conforme deliberazione che a tale uopo adotterà Consiglio Valle », come difatti segui nella menzionata seduta del 29 luglio. Se il Ministero richiedeva nuova trasmissione, sapeva evidentemente non poter essere considerato sufficiente il precedente documento già a sue mani; e che pretendesse poi copia della stessa delibera, o comunque documento che ne confermasse il contenuto medesimo, non ha alcuna rilevanza giuridica, sarebbe un semplice parere opinabile, e risulterebbe in sostanza pretesa indebita e arbitraria intrusione nella competenza deliberativa propria del Consiglio regionale. Tanto l'itinerario legislativo doveva essere e fu rinnovato in tutti i suoi momenti, che il Consiglio dei ministri nuovamente deliberò in proposito nella seduta del 16 novembre 1953, cui intervenne il presidente della Giunta regionale, invitato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 44 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, e cui ancora verbalmente riferì il parere del Consiglio della Valle in favore del sistema proporzionale. E tanto si tratta di nuovo disegno di legge, che esso — vedasi l'articolo 2 — neppure in tutto coincide col precedente, e non lo riproduce, ma nuovamente dispone, se pure in modo analogo.

Ogni discussione, del resto, sulla necessità della seconda deliberazione del Consiglio della Valle è superflua e meramente accademica: fosse o no necessaria una seconda deliberazione, certamente essa era lecita, e rientrava nelle facoltà del Consiglio regionale che può rivedere e sottoporre a nuovo esame un suo atto di tal natura. Poiché dunque il Consiglio della Valle poteva — anche se non doveva — nuovamente deliberare, e di fatto nuovamente ha deliberato, su iniziativa di alcuni suoi componenti che si sono fatti promotori della nuova deliberazione a norma del regolamento del Consiglio, dubbio non è e non può essere che l'atto posteriore annulla ed assorbe il precedente, e che pertanto valido è esclusivamente il testo più recente, ed esso esclusivamente deve essere preso in considerazione dal Parlamento.

La questione è resa ancor più rilevante per il fatto che non soltanto il Consiglio regionale si è espresso in favore del sistema proporzionale; anche in altro modo, e per vie non meno chiare e non poco autorevoli, giunge al Parlamento l'espressione del desiderio della popolazione interessata, di eleg-

gere il proprio Consiglio regionale con il sistema della proporzionale pura. Ordini del giorno in tal senso sono stati firmati dai sindaci di 48 dei 74 comuni della Valle d'Aosta: e sono i sindaci, di diverso orientamento politico — alcuni indipendenti, molti dell'Union Valdotaïne, altri di sinistra, alcuni anche democristiani — dei comuni di Allein, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Bard, Bionaz, Brissogne, Challant St. Anselme, Chamois, Champdepraz, Charvensod, Chatillon, Cogne, Donnaz, Fenis, Gaby, Gressan, Gressoney La Trinité, Gressoney St. Jean, Introd, Issogne, Jovençon, La Magdaleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Oyace, Perloz, Pont St. Martin, Pré St. Didier, Quart, Rhêmes Notre Dame, Rhêmes St. Georges, St. Denis, St. Marcel, St. Pierre, Sarre, Torgnon, Valgrisanche, Valpelline, Val-savaranche, Verrayes, Verrès, Villeneuve. Il Consiglio comunale di La Salle ha pure adottato deliberazione in tal senso, e così pure il Consiglio comunale di Gignod, col consenso di 12 dei suoi 15 consiglieri, malgrado il sindaco non abbia sottoscritto. Sono così 49 comuni, nei quali risiedono 73.684 abitanti dei 94.710 della Valle, la cui voce si esprime in favore della proporzionale. Ben gravi, specifici motivi — che per parte nostra non riusciamo a intravedere — avrebbero ad indurre il Parlamento ad andare in opposto avviso. E converrà ognuno che ben si deve riflettere, prima di calpestare una scelta così largamente espressa.

* * *

Piuttosto potrà chiedersi taluno come mai il Consiglio della Valle non abbia a suo tempo espresso parere contrario al decreto 8 gennaio 1949, n. 2, secondo il quale furono fatte, con sistema maggioritario, le prime elezioni consiliari; e come mai ancora il 30 gennaio 1953 convenisse con lo stesso sistema maggioritario. È giusto esaminare questi aspetti della questione. Secondo lo statuto regionale, le prime elezioni furono fatte in base a decreto: esso non fu quindi sottoposto al Parlamento, e prima d'esso non esisteva Consiglio regionale elettivo. Le origini del sistema maggioritario per le prime elezioni in Val d'Aosta non sono dunque democratiche, e non impegnano in nessun modo l'attuale deliberazione parlamentare. Non si può inoltre ignorare che quel sistema fu allora il frutto di un accordo tra il partito della Democrazia cristiana e l'Union Valdotaïne; e questi due gruppi si presentarono congiuntamente alle

elezioni regionali del 1949, e vi ebbero congiuntamente la maggioranza. A cominciare dal 1951 l'accordo tra tali due gruppi risultò incrinato, per differenze di vedute su questioni assai rilevanti concernenti l'interpretazione e l'applicazione dell'autonomia e dei diritti della Regione: non si vuol qui certamente entrare in una valutazione degli accordi o dei dissensi tra tali due gruppi politici, ma ben può inferirsene la riprova della inidoneità di un sistema maggioritario, che porta a connubi risultanti poi né omogenei né duraturi.

Nel gennaio 1953 pur durava tra i due gruppi anzidetti la collaborazione nella Giunta regionale, anche se con frequenti dissensi; e allora la maggioranza governativa non offriva l'alternativa della proporzionale: era il tempo nel quale si preparava la legge nazionale maggioritaria del 31 marzo 1953, che gli elettori hanno poi respinto, e il Parlamento ha ora abrogato. Allora da parte democristiana si voleva anche per il Consiglio regionale valdostano un sistema di apparenamenti, e da parte dell'Union Valdotaïne si anteponeva a un tal sistema il semplice maggioritario, sin d'allora d'altronde affacciando l'alternativa della proporzionale. Nei mesi successivi le posizioni dei gruppi politici in Val d'Aosta hanno preso più precisi lineamenti. Ora non si tratta di volere uno o altro sistema elettorale per ripicco o per convenienza di parte; si deve ora saper leggere l'insegnamento di questa esperienza e di queste vicende, che dimostrano la negatività del sistema maggioritario, nell'attuale situazione politica valdostana. Il sistema maggioritario proposto con la relazione di maggioranza avrebbe questi effetti, che è agevole delineare, senza entrare per nulla nel campo pericoloso delle previsioni elettorali: l'esclusione certa di tutti i gruppi minori, cui resterebbe la sola possibilità di inserire qualche nome isolato in liste altrui; e per i gruppi maggiori, l'alternativa tra una possibile ingiusta esclusione totale, o la congiunzione in una stessa lista con altro gruppo pur ben distinto. Si considerino pure le attuali posizioni e consistenze

dei partiti in Val d'Aosta; l'accennata alternativa in particolare si porrebbe ai tre gruppi, ben individuati allo stato presente, della formazione locale Union Valdotaïne, della democrazia cristiana, e della sinistra: o due di essi si uniscono in una lista non omogenea, o uno di essi — non importa ora quale — resta escluso dal Consiglio della Valle, in modo non corrispondente all'effettiva rappresentanza della Regione. Molto più legittimi e fruttuosi di accordi che — non si vede con qual diritto — si verrebbero a imporre così in sede elettorale, sono gli accordi che potrebbero costituirsi su programmi concreti, in seno a un consiglio proporzionalmente eletto, per la formazione della Giunta.

La situazione politica locale, oltre le ragioni di carattere generale, locali e nazionali, indicano nel sistema proporzionale il miglior mezzo per assicurare alla Regione una vita pubblica ordinata e un democratico sviluppo.

La proposta di legge di iniziativa dei deputati Coggiola ed altri contiene una regolamentazione completa e organica della materia, secondo il sistema proporzionale, e in modo analogo a quanto è stabilito per il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Secondo le sue norme, le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta possono essere regolate in modo democratico, giusto, e corrispondente alle esigenze della Regione.

Gli onorevoli colleghi esamineranno certamente con obiettività e con ponderatezza le considerazioni ora esposte. Confidiamo che essi non vorranno contraddire in questa prima legge elettorale locale gli impegni per la proporzionale, che sono la base di una serena e costruttiva convivenza e collaborazione democratica; non vorranno negare alla popolazione valdostana la legge elettorale che, con la rappresentanza proporzionale, meglio corrisponde al suo desiderio, alle esigenze della Regione, e alle condizioni del suo democratico ordinamento di autonomia, costituzionalmente sancito.

LUZZATTO e RAVERA CAMILLA, *Relatori di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

N. 395

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

ART. 1.

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettuano secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nella liste elettorali di un comune della Regione, purché alla data delle elezioni siano residenti da almeno un anno nel territorio della Regione.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, purché abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e purché, alla stessa data, siano residenti da almeno tre anni nel territorio della Regione ovvero vi siano nati.

ART. 3.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) i membri del Governo e gli Alti Commissari;
- b) il capo della polizia;
- c) i membri della Commissione di coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, gli impiegati degli Uffici della Commissione stessa, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;
- e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;
- f) i sindaci e i consiglieri dei comuni della Regione;
- g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o dagli enti, istituti o aziende dipendenti, gestiti, sovvenzionati o

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

ART. 1.

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2.

Non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

ART. 2.

Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono così modificati:

a) articolo 12, primo comma; alle parole: « del quarantacinquesimo » sono sostituite le parole: « del trentesimo »;

b) articolo 14, primo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni » sono sostituite le parole: « entro cinque giorni »;

c) articolo 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni dalla scadenza » sono sostituite le parole: « entro tre giorni dalla scadenza »;

d) articolo 14, n. 7; alle parole: « entro il ventesimo giorno » sono sostituite le parole: « entro il quindicesimo giorno »;

e) articolo 18, sesto comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi »;

f) articolo 18, ultimo comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente le elezioni » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

ART. 3.

Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'articolo 1 della presente legge sono a carico della Regione.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, 1° e 2° comma, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

comunque da essa vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate il giorno precedente quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 4.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o di alcuno degli enti locali i cui atti sono soggetti al controllo della Regione:

a) hanno maneggio di denaro o, avendolo avuto, non ne hanno ancora reso il conto;

b) hanno lite pendente oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Regione, o in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima.

Sono infine ineleggibili gli amministratori della Regione e degli enti, istituti od aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria.

ART. 5.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i deputati ed i senatori;
- b) i giudici della Corte costituzionale;
- c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;
- d) i membri degli altri Consigli regionali.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate devono optare per l'una o l'altra carica entro dieci giorni dalla convalida della elezione a consigliere della Valle. In mancanza s'intende che abbiano optato per la carica ricoperta al momento della elezione. Durante la decorrenza del termine sopra indicato non possono partecipare alle sedute del Consiglio della Valle.

ART. 6.

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a trentacinque, devono essere presentate alla cancelleria del tribunale d'Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione.

ART. 5.

Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge — fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 — i termini previsti dall'articolo 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno, e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.

ART. 7.

Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare: sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene e siano stati cancellati i nomi di almeno sette candidati compresi nella lista; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista che non siano stati cancellati. Nel caso che l'elettore non abbia effettuato cancellature o ne abbia effettuate meno di sette, il voto si intende dato ai primi ventotto candidati non cancellati dalla lista secondo l'ordine di presentazione.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, può cancellare, oltre i sette nomi di cui al comma precedente, anche altri nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, si intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato, salva, in ogni caso, la limitazione prevista nell'ultima parte del precedente terzo comma.

ART. 8.

Il tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle

sezioni elettorali. con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2°) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, predispone la graduatoria generale dei candidati secondo l'ordine decrescente dei voti rispettivamente riportati; indi proclama eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.

Nel caso che tra i primi trentacinque graduati siano compresi più di ventotto candidati appartenenti alla medesima lista, vengono proclamati eletti i ventotto candidati della lista stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti: vengono quindi proclamati eletti i candidati delle altre liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.

ART. 9.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle Sezioni o all'ufficio elettorale circoscrizionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto.

ART. 10.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida, è ammesso ricorso alla Corte d'appello di Torino, se la controversia riguarda questioni di eleggibilità, o al Consiglio di Stato, anche nel merito, se la controversia riguarda le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che ne hanno diritto.

Avverso le decisioni della Corte d'appello è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1158.

ART. 11.

Le spese relative all'esecuzione della presente legge sono a carico della Regione.

ART. 12.

Qualora le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale siano indette per lo stesso giorno stabilito per le elezioni della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, le operazioni di votazione saranno ammesse fino alle ore 14 del giorno successivo, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29; le operazioni di scrutinio per la elezione dei deputati o dei senatori precedono quelle relative alla elezione dei consiglieri regionali.

Le spese inerenti al funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e quelle relative ad adempimenti comuni alle due consultazioni popolari sono ripartite in parti uguali tra la Regione e lo Stato.

ART. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, numero 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 509

Elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

ART. 1.

Il Consiglio regionale della valle di Aosta è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Salvo quanto riversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Alla dizione « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati » usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

ART. 3.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni.

ART. 4.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

ART. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

ART. 6.

Non sono eleggibili:

- a) i deputati e i senatori;
- b) il capo e il vice capo della polizia;
- c) i capi di gabinetto dei Ministri;
- d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori della

Forze Armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o aziende dipendenti sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende — eccettuati i medici, gli insegnanti, le ostetriche e i veterinari condotti;

f) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

ART. 7.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del testo unico della legge per l'elezioni della Camera dei deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 8 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

ART. 8.

È incompatibile la funzione di consigliere regionale con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 9.

Le liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore

ai 35 devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta, da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di liste presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previsti dallo stesso testo unico.

L'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 10.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

ART. 11.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

ART. 12.

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 1951, n. 34.

ART. 13.

Il tribunale di Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le seguenti operazioni:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in

quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2°) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, ha riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

ART. 14.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle

sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo verbale esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.

ART. 15.

Al consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle Sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 16.

Nella prima adunata del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

- a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;
- b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

ART. 17.

Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

ART. 18.

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.